

Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/gas 195/11

Aggiornamento, per l'anno 2012, delle tariffe obbligatorie per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 dicembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: decreto-legge 1 ottobre 2007);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 (di seguito: sentenze TAR Lombardia);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/com 100/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 100/11);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 191/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 191/11).

Considerato che:

per le imprese di distribuzione del gas naturale,

- il comma 7.1 della RTDG prevede che, entro il 15 ottobre di ciascun anno, le imprese trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- il comma 22.2 della RTDG stabilisce che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 34.1 della RTDG prevede che i valori della tariffa obbligatoria siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore.
- l'articolo 37 della RTDG definisce i criteri generali per la determinazione delle componenti della tariffa obbligatoria;
- l'articolo 41 della RTDG stabilisce le regole per l'aggiornamento della componente $t(dis)_{i,d,r}^{opex}$, a copertura dei costi operativi del servizio di distribuzione;

- il comma 41.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi riconosciuti da applicare per l'aggiornamento della componente $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$;
- l'articolo 42 della RTDG stabilisce le regole per l'aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$, $t(cot)_t^{opex}$, a copertura dei costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- il comma 42.2 della RTDG fissa il livello del tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti da applicare per l'aggiornamento delle componenti $t(ins)_t^{opex}$, $t(rac)_t^{opex}$ e $t(cot)_t^{opex}$;
- il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, è risultato pari al 2,0%;
- l'articolo 43 definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti $t(cen)_{t,c}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale centralizzati;
- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili risulta pari al 2,4%;
- a fronte di un tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative ad *altre immobilizzazioni materiali e immateriali* pari a 8,6%, il tasso di variazione collegato agli investimenti netti a livello aggregato dalle imprese operanti sul territorio nazionale è stato pari a - 5,9%;
- l'articolo 44 della RTDG definisce le regole per l'aggiornamento delle componenti $t(dis)_{t,c,i}^{capex}$ e $t(mis)_{t,c,i}^{capex}$ a copertura dei costi di capitale di località;
- il comma 44.1, lett. d) esclude le dismissioni dei gruppi di misura convenzionali, sostituiti con gruppi di misura elettronici ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/08, con riferimento all'aggiornamento della componente ammortamento;
- il comma 44.2 della RTDG stabilisce che, in relazione agli investimenti netti realizzati nell'anno 2008 e seguenti, non sia riconosciuta l'eventuale quota di oneri finanziari capitalizzati ai fini dell'aggiornamento del capitale investito;
- il comma 45.3 della RTDG prevede che, alle tipologie di investimento relative ad ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e a sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo, sia riconosciuta la maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per un periodo di otto anni;
- i commi 58.1, 58.2 e 58.3 della RTDG stabiliscono le regole di aggiornamento tariffario per le località che passano dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di aggregazione societaria;
- il comma 50.1 della RTDG stabilisce che in ciascun anno t e per ciascuna impresa distributrice c , l'Autorità determini entro il 31 gennaio un ammontare di perequazione bimestrale d'acconto dei ricavi relativi al servizio di distribuzione;
- le opzioni tariffarie approvate dall'Autorità costituiscono un limite massimo per la tariffa applicabile alla clientela finale e che, qualora l'impresa di distribuzione intenda applicare una tariffa inferiore, è sufficiente che invii una semplice comunicazione all'Autorità contenente i valori che intende applicare in modo non discriminatorio ai punti di riconsegna serviti.

Considerato che:

per le imprese di distribuzione di gas diversi dal naturale,

- il Titolo 3, Capo 2 della RTDG stabilisce i criteri per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale;
- il comma 89.1 del Titolo 4 della RTDG stabilisce che per l'aggiornamento delle componenti della tariffa di riferimento per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale si applichino le disposizioni previste dalla regolazione della distribuzione del gas naturale.

Considerato che:

- con le sentenze richiamate tra i visti, il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei ricorsi avverso la RTDG, alcuni atti regolatori di modifica e integrazione della RTDG, nonché taluni provvedimenti amministrativi di attuazione;
- con deliberazione AGI 19/10, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le suddette sentenze di parziale annullamento;
- come già chiarito nella motivazione della deliberazione ARG/gas 195/10, l'ottemperanza delle sentenze TAR Lombardia richiede l'adozione, da parte dell'Autorità, di provvedimenti di modifica della regolazione tariffaria e l'esperimento, su alcuni aspetti, di una preventiva consultazione;
- al fine di ottemperare alle sentenze TAR Lombardia, senza che ciò costituisca acquiescenza alle dette sentenze, con la deliberazione ARG/gas 235/10 è stato avviato un procedimento per valutare le dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente, anche allo scopo di poter effettuare una preventiva consultazione sugli interventi conseguenti alle censure;
- ai sensi della RTDG, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, la tariffa obbligatoria applicata agli utenti delle reti di distribuzione del gas naturale è distinta e non necessariamente collegata con la tariffa di riferimento che determina i ricavi delle singole imprese di distribuzione, in quanto il disallineamento tra il gettito tariffario e il vincolo ai ricavi è compensato attraverso i meccanismi di perequazione di cui al Titolo 7 della RTDG;
- pertanto, con la deliberazione ARG/gas 235/10, in attesa dello svolgimento del procedimento di cui al punto precedente, al fine di consentire un ordinato svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas e, in particolare, di dare certezza ai consumatori in relazione ai corrispettivi e di garantire alle imprese distributrici flussi di ricavi dimensionati in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del medesimo servizio, l'Autorità ha aggiornato, per l'anno 2011, entro i limiti indicati nella richiamata deliberazione, le tariffe obbligatorie applicate alla clientela finale del servizio di distribuzione del gas naturale e delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG.

Considerato che:

- delle 293 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Tariffe dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale alla data di scadenza della raccolta dati:
 - 283 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
 - 4 imprese distributrici non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato, come elencate nella Tabella 1 della presente deliberazione;
 - 6 imprese distributrici non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG correttamente siglata, come elencate nella Tabella 2 della presente deliberazione;
- la deliberazione ARG/gas 154/11 ha disposto di accettare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2010 e 2011, tutte le richieste di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro quindici giorni dalla data di approvazione della detta deliberazione; e che, di conseguenza, la Direzione Tariffe dell'Autorità ha esaminato le istanze di correzione inviate entro il 18 novembre 2011.

Considerato, inoltre, che:

- il comma 59.2 della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni, nei termini previsti dal comma 7.1 della medesima RTDG;
- il comma 59.6 della RTDG prevede che l'impresa distributtrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- il medesimo comma 59.6 della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria, di cui al punto precedente, sia determinato dividendo il valore di $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , determinato ai sensi di quanto disposto al comma 23.1, lettera a) della RTDG;
- il comma 59.7 della RTDG prevede che, nell'istanza di cui al comma 59.2, l'impresa distributtrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$ da applicare nell'anno successivo;
- come indicato nelle FAQ pubblicate, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti o un impegno formalizzato, scritto e pubblico, per esempio in una delibera della giunta comunale. Non si ritiene quindi sufficiente una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare meccanismi di tutela, contenuto in una comunicazione dal

Comune medesimo all'impresa concessionaria ovvero convenzioni, ancorché approvate dalla giunta comunale, che non prevedano espliciti obblighi in capo al Comune in tal senso;

- 4 imprese distributrici hanno presentato istanza, nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2012, per l'applicazione della componente canoni comunali, di cui al comma 59.6 della RTDG nell'anno 2009, con riferimento a 126 località, allegando la documentazione trasmessa dai comuni interessati e indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui al comma 59.4 della RTDG. Di queste richieste:
 - per le 53 località riportate nella Tabella 6, gestite da 4 imprese, la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG, come precisate nelle FAQ pubblicate;
 - per le 73 località riportate nella Tabella 7 del presente provvedimento, gestite da 2 imprese, dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;
- il comma 59.5 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
- nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui al comma 59.4 della RTDG assuma valore pari a 1, l'ammontare $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero.

Considerato, infine, che:

- le scadenze relative all'introduzione di criteri per la valutazione dei nuovi investimenti, di cui all'articolo 46 della RTDG, sono state posticipate con la deliberazione ARG/gas 235/10;
- in attesa della definizione delle classi di cespiti, da completarsi nell'ambito delle attività connesse al mandato di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 159/08, ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti non è stata prevista la raccolta dei dati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche di cui al comma 46.1 della RTDG;
- in conseguenza a quanto indicato al precedente alinea, il contenuto della dichiarazione di conformità di cui al comma 46.4 della RTDG è assorbito dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge e sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG.

Ritenuto opportuno:

- al fine di consentire un ordinato svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas ed in particolare di dare certezza ai consumatori in relazione ai corrispettivi per il servizio e di garantire alle imprese distributrici flussi di ricavi dimensionati in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio, come riflessi nei dati trasmessi all'Autorità, procedere all'aggiornamento annuale per l'anno 2012:

- delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale di cui all'articolo 34 della RTDG;
- delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG;
- degli ammontari di perequazione bimestrale d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG sulla base di un calcolo provvisorio delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 22 della RTDG;
- ai fini delle determinazioni di cui al precedente punto:
 - procedere all'aggiornamento dei valori delle componenti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura e alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura (Euro/punto di riconsegna), di cui alla Tabella 5 della RTDG;
 - confermare per l'anno 2012 il valore della quota parte della componente tariffaria $\tau_I(mis)$ destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006 a 0,1 Euro per punto di riconsegna per anno;
 - applicare il meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG;
 - utilizzare tutti i dati trasmessi dalle imprese tramite il sistema telematico di acquisizione dei dati entro la data del 18 novembre 2011, ad eccezione di quelli relativi alle istanze di riesame degli esiti dell'indagine conoscitiva respinte, riepilogate nella Tabella 3 allegata alla deliberazione ARG/gas 191/11;
 - non considerare nel calcolo il valore degli incrementi patrimoniali trasmessi con riferimento all'anno 2010, per le imprese riportate nella Tabella 2 della presente deliberazione, in quanto la trasmissione telematica di tali dati non è stata accompagnata dall'invio delle dichiarazioni di veridicità di cui al comma 7.3, lettera a), della RTDG debitamente siglate;
- sospendere la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012, in attesa dello svolgimento del procedimento per la valutazione delle dovute modifiche alla regolazione tariffaria vigente avviato con la deliberazione ARG/gas 235/10.

Ritenuto, inoltre, che:

- ferme restando le determinazioni già approvate per gli anni dal 2009 al 2011, sia opportuno procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG relativi all'anno 2012 per le ulteriori imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare $COL_{c,i}$ e completa documentazione;
- qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 59.2 e 59.3 della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- sia opportuno escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,b}$ le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri.

Ritenuto, infine, che:

- sia opportuno disporre un'ulteriore proroga dei termini previsti dai commi 46.1, 46.2 e 46.3 della RTDG, nelle more della definizione del prezzario per la valutazione a costi *standard* degli investimenti

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie di cui al comma 35.1 della RTDG per l'anno 2012

- 1.1 I valori delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all'articolo 35 della RTDG da applicare nell'anno 2012 sono riportati nella Tabella 3a e nella Tabella 3b della presente deliberazione.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2012

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2012, come riportate nella Tabella 4 della presente deliberazione.

Articolo 3

Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2012

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2012 di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 5 della presente deliberazione.

Articolo 4

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2012

- 4.1 É approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2012, per le ulteriori località riportate nella Tabella 6 della presente deliberazione.

Articolo 5
Modifiche alla RTDG

- 5.1 Al comma 46.1 della RTDG le parole “gli investimenti relativi agli anni 2007 e 2008, 2009 e 2010” sono sostituite dalle parole “gli investimenti relativi agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011”.
- 5.2 Al comma 46.2 della RTDG le parole “all’anno 2011” sono sostituite dalle parole “all’anno 2012”.
- 5.3 Al comma 46.3 della RTDG le parole “dall’anno 2012” sono sostituite dalle parole “dall’anno 2013”.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico
- 6.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2011

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni